

**Medicine non convenzionali** – Atti Senato 225, 254, 256, 429 e 768–  
Assegnati alla Commissione Igiene e Sanità – Nominati relatori Sen.  
LANIECE e Sen. BIANCONI.

**Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 1° agosto 2013** si è svolta l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Si riporta di seguito la relazione integrale del relatore. Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver fornito elementi informativi in ordine alle medicine alternative, illustra partitamente i disegni di legge in titolo, i quali sono intesi a disciplinare il settore delle medicine non convenzionali, in particolare della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili (AA.SS. nn. 225 e 429) o della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura (AA.SS. n. 254 e 256). Con riferimento all'omeopatia ed alle metodiche ad essa assimilabili, la relazione illustrativa dell'A.S. n. 225 rileva che in Italia è pienamente legittimo l'impiego di medicinali omeopatici, anche in ragione della norme di diritto comunitario vigenti, ma che non è ancora riconosciuta la metodica terapeutica che di quei medicinali si avvale.

A tale riguardo, l'A.S. n. 225, all'articolo 1, esplicita l'obiettivo di disciplinare l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, nell'ottica del riconoscimento della ricerca scientifica e del pluralismo nella scienza, della tutela della libertà di scelta terapeutica da parte del singolo e della libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti. A tal fine, riconosce l'esercizio della medicina omeopatica esclusivamente da parte di laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria e farmacia.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di appositi registri per esperti in medicina omeopatica, in possesso di specifici diplomi di formazione *post laurea*, presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti. Ad una Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, istituita presso il Ministero della salute e di cui sono individuate composizione e modalità organizzative, l'articolo 3 attribuisce il compito di promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia e le attività di ricerca, intese anche al riconoscimento di nuove discipline terapeutiche, nonché quello di esprimere pareri sull'accreditamento di associazioni e società scientifiche e sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti all'estero.

L'articolo 4 disciplina le modalità per l'accreditamento delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di formazione, mentre l'articolo 5 attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di istituire corsi di formazione *post laurea* per esperti in medicina omeopatica.

L'articolo 6 prevede la possibilità per lo Stato e le regioni di procedere all'individuazione di nuove discipline complementari, operata mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'individuazione è subordinata a valutazioni di tipo tecnico-scientifico.

Da ultimo, l'A.S. n. 225 precisa, all'articolo 7, le modalità per il corretto rilascio e l'eventuale revoca del consenso, esplicito ed attuale, da parte del paziente, consenso che deve essere preceduto da corrette informazioni, rese dal medico curante in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento proposto, inclusa l'indicazione dei benefici e dei rischi prospettabili, degli eventuali effetti collaterali e delle possibili alternative al trattamento.

Anche l'A.S. n. 429 è inteso a disciplinare la medicina omeopatica. In base all'articolo 1, la Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico della pratica e la pari opportunità per i cittadini in ordine alla scelta di cura. L'articolo 2 disciplina il riconoscimento e l'immissione in commercio dei farmaci omeopatici, equiparandoli, a tutti gli effetti, ai prodotti farmaceutici della medicina convenzionale. Relativamente al momento formativo, l'A.S. n. 429, a differenza di quanto previsto dall'A.S. n. 225 (che contempla corsi *post* laurea in materia), prevede, all'articolo 3, l'istituzione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, di un corso di laurea in omeopatia. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non deve essere inferiore ai sei anni e comprende un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia. L'articolo 4 definisce la figura professionale dell'omeopata, prevedendo che questi possa esercitare con il titolo di medico le sue mansioni come professionista sanitario "di grado primario", anche in convenzione con le strutture del Servizio sanitario nazionale o all'interno delle stesse. L'articolo 5 demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli istituti privati e di formazione in omeopatia, mentre l'articolo 6 reca norme transitorie per i soggetti che siano già in possesso del titolo di omeopata.

L'A.S. n. 254 è inteso a disciplinare i settori della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura.

Il disegno di legge, in particolare, come osserva la relazione illustrativa, è destinato a regolamentare la medicina tradizionale cinese e l'agopuntura, metodiche terapeutiche recentemente introdotte anche in molti Paesi occidentali. L'articolo 1, nell'individuare tale finalità, la inquadra nell'ottica del riconoscimento della ricerca scientifica e del pluralismo nella scienza, della tutela della libertà di scelta terapeutica da parte del singolo e della libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti del settore. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 2 dell'A.S. n. 225 in relazione agli esperti in medicina omeopatica, l'articolo 2 dell'A.S. n. 254 prevede l'istituzione, presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, di appositi registri per esperti in medicina tradizionale cinese e agopuntura, in possesso di specifici diplomi di formazione *post* laurea.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una Commissione permanente per la

disciplina della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura, operante presso il Ministero della salute e preposta a promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia e le attività di ricerca, anche al fine di riconoscere nuove discipline terapeutiche.

L'articolo 4 disciplina le modalità per l'accreditamento delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di formazione, mentre l'articolo 5 attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di istituire corsi di formazione *post* laurea, abilitati al rilascio della qualifica di esperto in medicina tradizionale cinese e agopuntura.

L'articolo 6 prevede la possibilità per lo Stato e le regioni di procedere all'individuazione di nuove discipline complementari, operata mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; l'individuazione è subordinata a valutazioni di tipo tecnico-scientifico. L'articolo 7 individua le modalità per il corretto rilascio e l'eventuale revoca del consenso informato da parte del paziente.

L'A.S. n. 256 mira al riconoscimento della pratica dell'agopuntura, secondo la metodica *ryodoraku*, e delle tecniche da essa derivate, al fine di consentire ai cittadini il ricorso a tali discipline mediche integrative in un quadro di certezza legislativa.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le università, statali e private, nell'ambito dei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, scienze biologiche e medicina veterinaria, istituiscano idonei corsi di studio e di natura informativa, relativi alle conoscenze di base teorico-pratiche concernenti tali discipline.

L'articolo 2 consente ai medici che abbiano completato il percorso formativo (di cui al successivo articolo 5, comma 6), previa iscrizione in appositi registri, l'uso della corrispondente qualifica professionale; il medesimo articolo prevede che, con decreto di natura regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia modificata la composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la partecipazione dei rappresentanti delle discipline in oggetto.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di fitoterapia tradizionale cinese e di preparazioni galeniche magistrali, prevedendo l'impiego a scopo preventivo e curativo di piante medicinali e di composti derivati, usati nella fitoterapia tradizionale cinese; si definisce un sistema di controlli su tali sostanze, nonché sui minerali e metalli impiegati nella fitoterapia tradizionale cinese, al momento della loro importazione da Paesi non membri dell'Unione europea.

L'articolo 4 concerne l'istituzione di appositi registri per medici di medicina tradizionale competenti in fitoterapia e in agopuntura, per medici agopuntori secondo la metodica *ryodoraku*, nonché per il personale non medico, munito del diploma per assistente sanitario in materia, rilasciato dalle università o da istituti equiparati.

L'articolo 5 reca norme in materia di formazione nelle terapie e medicine non convenzionali e definisce i principi generali per il riconoscimento degli istituti di formazione operanti nel settore. Il comma 2 istituisce una Commissione per la formazione in agopuntura secondo la metodica *ryodoraku* e in medicina tradizione cinese; i compiti di tale Commissione, individuati dall'articolo 6, includono la definizione dei criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici da parte delle università, il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero, la promozione della ricerca, la vigilanza sulla corretta divulgazione delle terapie e medicine non convenzionali.

L'articolo 7 stabilisce misure per l'accesso alle prestazioni sanitarie relative all'agopuntura secondo la metodica *ryodoraku* ed alla medicina tradizionale cinese e disciplina la detraibilità delle relative spese sostenute dai pazienti. L'articolo 8 reca norme transitorie per l'iscrizione d'ufficio ai registri professionali (di cui all'articolo 4) per i medici chirurghi che esercitino l'agopuntura *ryodoraku* e la medicina tradizionale cinese e per il personale sanitario tecnico che eserciti la medicina olistica, già in possesso del diploma relativo alla rispettiva attività.

Il relatore in conclusione ricorda che, sia pure nella attuale situazione di vuoto legislativo, vi sono stati alcuni recenti atti che hanno riconosciuto l'importanza delle medicine alternative, soprattutto con riferimento al tema della formazione. Cita, a tale riguardo, l'Accordo tra Stato e Regioni in data 7 febbraio 2013 e le successive circolari esplicative. **Nella seduta del 6 agosto 2013** in aderenza alla proposta avanzata dal relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e dalla relatrice [BIANCONI](#) (*GAL*), viene istituito un comitato ristretto ai fini dell'individuazione di un testo base e dello svolgimento di audizioni informali utili all'istruttoria legislativa. La [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire quanto prima le rispettive designazioni, in conformità alla prassi in tema di composizione dei collegi minori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. Nella seduta del 1 ottobre 2013 si è riunito il Comitato ristretto.